

**Original**

La Città Metropolitana disciplina con il presente Regolamento i criteri e le modalità per rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi autorizzati di trasporto pubblico, esercitata senza oneri finanziari a carico della Pubblica Amministrazione, di sua competenza ai sensi dell'art. 14 L.R. 42/98, al fine di:

- tutelare la concorrenza tra le imprese e la trasparenza sul mercato;
- tutelare il diritto alla salute ed alla salubrità ambientale;
- garantire la sicurezza dei viaggiatori;
- stabilire le condizioni idonee al soddisfacimento della domanda di mobilità, nell'ambito dei servizi automobilistici di competenza provinciale non gravati dall'imposizione di obblighi di servizio.

La materia è disciplinata dalle seguenti fonti normative:

- Legge Regionale 31 luglio 1998, n.42 "Norme per il trasporto pubblico locale" e ss.mm. e ii.;
- Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto".
- Reg.(CE) 21 ottobre 2009, n. 1071/2009 "Regolamento del parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio"
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011 contenente Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009

**Art. 1 (Oggetto e finalità)**

**Basic**

La Città Metropolitana stabilisce con questo Regolamento le regole per rilasciare l'autorizzazione ai servizi di trasporto pubblico. Questi servizi non comportano costi per la Pubblica Amministrazione, come previsto dall'art. 14 della Legge Regionale 42/98. Gli obiettivi sono:

- proteggere la concorrenza tra le imprese e garantire la trasparenza nel mercato;
- tutelare il diritto alla salute e all'ambiente;
- garantire la sicurezza dei viaggiatori;
- creare le condizioni per soddisfare la domanda di mobilità nei servizi automobilistici di competenza provinciale, senza obblighi di servizio.

Le norme che regolano questa materia sono:

- Legge Regionale 31 luglio 1998, n. 42 "Norme per il trasporto pubblico locale" e successive modifiche;
- Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";
- Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1071/2009 "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni per esercitare l'attività di trasportatore su strada, abrogando la direttiva 96/26/CE del Consiglio";
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2011 con le disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009.

**Chain**

La Città Metropolitana disciplina con il presente Regolamento i criteri e le modalità per rilasciare l'autorizzazione per esercitare i servizi autorizzati di trasporto pubblico. Questo servizio si svolge senza oneri finanziari a carico della Pubblica Amministrazione, di sua competenza ai sensi dell'art. 14 L.R. 42/98. Gli obiettivi sono:

- tutelare la concorrenza tra le imprese e la trasparenza sul mercato;
- tutelare il diritto alla salute e alla salubrità ambientale;
- garantire la sicurezza dei viaggiatori;
- stabilire le condizioni idonee a soddisfare la domanda di mobilità, nell'ambito dei servizi automobilistici di competenza provinciale non gravati dall'imposizione di obblighi di servizio.

La materia si disciplina attraverso le seguenti fonti normative:

- Legge Regionale 31 luglio 1998, n. 42 "Norme per il trasporto pubblico locale" e ss.mm. e ii.;
- Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";
- Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1071/2009 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio";
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2011 che contiene disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009.

## BASIC REVIEW

**Reviewer:** Jurist1

**Time:** 204

**juridically\_equivalent:** 4

**preference:** simplified

**original\_text\_comment:**

nan

**simplified\_text\_comment:**

Il testo B, sebbene più comprensibile, ha un linguaggio giuridico meno appropriato del testo A.

## CHAIN REVIEW

**Reviewer:** Jurist2

**Time:** 58

**juridically\_equivalent:** 4

**preference:** simplified

**original\_text\_comment:**

migliore

**simplified\_text\_comment:**

nan

Original
La variazione del percorso e delle fermate previste nell'autorizzazione, salvo i casi di forza maggiore, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.4, comma 5, del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753, da Euro 103,00 ad Euro 309,00.
La violazione delle norme di cui all'art.6, comma 2, lettere a), b),e), h), i), l) e m) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00.
La violazione dell'art.6, comma 2, lettera f) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 ad Euro 1.500,00; la violazione dell'art.6, comma 2, lettera g) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 ad Euro 1.200,00.
L'autorizzazione potrà essere sospesa da 1 a 15 giorni quando - non si ottemperi alle disposizioni della diffida nei termini indicati; - quando siano state adottate nei confronti dell'operatore due diffide nell'anno solare; - quando siano state adottate tre diffide nel triennio di esercizio.
La sospensione sarà comunicata con un preavviso di almeno 7 giorni per consentire di provvedere alle necessarie operazioni propedeutiche alla sospensione dell'attività di trasporto pubblico di linea.
Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione è trasmesso ai competenti uffici di controllo sul territorio.
L'autorizzazione può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
La Città Metropolitana può procedere alla revoca dell'autorizzazione per reiterate e gravi inadempienze nell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.
L'Amministrazione può disporre la revoca dell'autorizzazione in particolare: - in caso di violazione dell'art. 6, comma 2, lettera i), ferma restando la sanzione amministrativa pecuniaria - in caso di violazione dell'art.6, comma 2, lettera d) del presente Regolamento, in quanto costituente inadempimento agli obblighi assunti, giusto il disposto di cui al Capo III, comma 3, punto 2), della Direttiva P.C.M. 27/01/1994, pubblicata sulla G.U. n.43 del 22/01/1994; - in caso di violazione del disposto di cui all'art. 6 comma 2 lettera n) del presente Regolamento; - in caso di perdita dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada rilasciata dagli uffici della Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. - quando siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'attività di trasporto autorizzata nel triennio di esercizio; - in presenza di comprovate gravi e reiterate irregolarità nello svolgimento del servizio.
La revoca adottata con determinazione dirigenziale sarà notificata alla società autorizzata e agli uffici della Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché alle autorità di controllo competenti sul territorio.
Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal presente Regolamento, oltre che dai soggetti espressamente abilitati dalle norme vigenti, vengono svolte dai dipendenti della direzione competente per materia della Città Metropolitana di Firenze espressamente incaricati e dal personale di Polizia metropolitana dell'Ente.
<b>BASIC REVIEW</b> <b>Reviewer:</b> Jurist1 <b>Time:</b> 394 <b>juridically_equivalent:</b> 2 <b>preference:</b> simplified <b>original_text_comment:</b> nan <b>simplified_text_comment:</b> Il testo B non ha linguaggio giuridico appropriato; il riferimento alla multa invece che alla sanzione amministrativa pecuniaria è giuridicamente errato.

Art. 8 (Sanzioni pecuniarie, sospensione e revoca dell'autorizzazione) Basic
Ecco il documento riscritto in modo più semplice e comprensibile:  ---
Se si cambia il percorso o le fermate autorizzate, senza un motivo di forza maggiore, si rischia una multa da 103 a 309 euro, come previsto dall'articolo 4, comma 5, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
Se si violano le norme dell'articolo 6, comma 2, lettere a), b), e), h), i), l) e m), si rischia una multa da 100 a 500 euro.
Se si viola l'articolo 6, comma 2, lettera f), la multa va da 250 a 1.500 euro. Se si viola l'articolo 6, comma 2, lettera g), la multa va da 200 a 1.200 euro.
L'autorizzazione può essere sospesa da 1 a 15 giorni nei seguenti casi: - Se non si rispettano le indicazioni di una diffida entro i termini stabiliti. - Se si ricevono due diffide nell'anno. - Se si ricevono tre diffide in tre anni.
La sospensione sarà comunicata con almeno 7 giorni di preavviso, per permettere di prepararsi alla sospensione dell'attività di trasporto pubblico.
Il provvedimento di sospensione sarà inviato agli uffici di controllo competenti.
L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse o se cambia la situazione attuale o se si rivede l'interesse pubblico iniziale.
La Città Metropolitana può revocare l'autorizzazione per gravi inadempienze ripetute alle norme di questo Regolamento.
L'Amministrazione può revocare l'autorizzazione in particolare nei seguenti casi: - Se si viola l'articolo 6, comma 2, lettera i), oltre alla multa prevista. - Se si viola l'articolo 6, comma 2, lettera d), che rappresenta un inadempimento agli obblighi previsti dalla Direttiva P.C.M. 27/01/1994. - Se si viola l'articolo 6, comma 2, lettera n). - Se si perde l'autorizzazione per esercitare la professione di trasportatore su strada, rilasciata dalla Motorizzazione civile. - Se si ricevono più di due sospensioni dell'autorizzazione in tre anni. - Se ci sono gravi e ripetute irregolarità nel servizio.
La revoca, decisa da un dirigente, sarà notificata alla società autorizzata e agli uffici della Motorizzazione Civile, oltre che alle autorità di controllo competenti.
I dipendenti della direzione competente della Città Metropolitana di Firenze, incaricati di accertare le violazioni, e il personale di Polizia metropolitana svolgeranno queste funzioni, insieme ad altri soggetti autorizzati dalle norme vigenti.  ---
Questo testo mantiene il significato originale, ma è più diretto e facile da comprendere.

Chain
La variazione del percorso e delle fermate previste nell'autorizzazione, salvo i casi di forza maggiore, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 4, comma 5, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753. La sanzione va da Euro 103,00 ad Euro 309,00.
La violazione delle norme di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), e), h), i), l) e m) punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00.
La violazione dell'art. 6, comma 2, lettera f) punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 1.500,00. La violazione dell'art. 6, comma 2, lettera g) punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200,00 ad Euro 1.200,00.
L'autorizzazione potrà essere sospesa da 1 a 15 giorni quando: - non si ottempera alle disposizioni della diffida nei termini indicati; - l'operatore ha ricevuto due diffide nell'anno solare; - l'operatore ha ricevuto tre diffide nel triennio di esercizio.
La sospensione sarà comunicata con un preavviso di almeno 7 giorni. Questo preavviso consentirà di provvedere alle necessarie operazioni propedeutiche alla sospensione dell'attività di trasporto pubblico di linea.
Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione si trasmette ai competenti uffici di controllo sul territorio.
L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse o nel caso di cambiamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
La Città Metropolitana può procedere a revocare l'autorizzazione per ripetute e gravi inadempienze nell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.
L'Amministrazione può disporre la revoca dell'autorizzazione in particolare: - in caso di violazione dell'art. 6, comma 2, lettera i), fermo restando la sanzione amministrativa pecuniaria; - in caso di violazione dell'art. 6, comma 2, lettera d) del presente Regolamento, in quanto costituisce inadempimento agli obblighi assunti, secondo quanto previsto dal Capo III, comma 3, punto 2), della Direttiva P.C.M. 27/01/1994, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22/01/1994; - in caso di violazione del disposto di cui all'art. 6, comma 2, lettera n) del presente Regolamento; - in caso di perdita dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada rilasciata dagli uffici della Motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - quando l'operatore ha ricevuto più di due provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'attività di trasporto autorizzata nel triennio di esercizio; - in presenza di comprovate gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento del servizio.
La revoca adottata con determinazione dirigenziale notificherà alla società autorizzata e agli uffici della Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La notifica avverrà anche alle autorità di controllo competenti sul territorio.
Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal presente Regolamento, oltre che dai soggetti espressamente abilitati dalle norme vigenti, vengono svolte dai dipendenti della direzione competente per materia della Città Metropolitana di Firenze. Questi dipendenti sono espressamente incaricati e dal personale di Polizia metropolitana dell'Ente.
<b>CHAIN REVIEW</b> <b>Reviewer:</b> Jurist2 <b>Time:</b> 443 <b>juridically_equivalent:</b> 1 <b>preference:</b> original <b>original_text_comment:</b> nan <b>simplified_text_comment:</b> Il testo non ha senso in svariati punti

Original	Art. 7 (Attività di controllo sull'attività e diffida)	Chain
La Città Metropolitana di Firenze dispone controlli e verifiche periodiche sulla regolarità e qualità del servizio, sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 e sul rispetto, da parte delle imprese autorizzate, degli obblighi di cui all'art.6, al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i servizi commerciali autorizzati, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento. L'Amministrazione, nello svolgimento della suddetta attività di controllo e ispettiva, redige apposito verbale a cura dei funzionari incaricati in cui sono riportate le irregolarità riscontrate nell'erogazione e nello svolgimento del servizio di trasporto con riferimento anche all'obbligo di osservanza delle prescrizioni imposte agli operatori.	La Città Metropolitana di Firenze effettua controlli e verifiche periodiche per garantire la regolarità e la qualità del servizio. Questi controlli riguardano anche il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3 e degli obblighi stabiliti dall'articolo 6, per assicurare una concorrenza leale tra le imprese che offrono servizi commerciali autorizzati. L'Amministrazione, durante i controlli, redige un verbale a cura dei funzionari incaricati, in cui vengono annotate le irregolarità riscontrate nel servizio di trasporto e il rispetto delle prescrizioni per gli operatori.	La Città Metropolitana di Firenze effettua controlli e verifiche periodiche sulla regolarità e qualità del servizio. Questi controlli riguardano la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 e il rispetto, da parte delle imprese autorizzate, degli obblighi di cui all'art. 6. L'obiettivo è garantire la leale e corretta concorrenza tra le imprese che offrono servizi commerciali autorizzati e il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento. L'Amministrazione, nello svolgimento di questa attività di controllo e ispettiva, redige un verbale a cura dei funzionari incaricati. In questo verbale i funzionari riportano le irregolarità riscontrate nell'erogazione e nello svolgimento del servizio di trasporto, con riferimento anche all'obbligo di osservare le prescrizioni imposte agli operatori.
Gli accertamenti delle irregolarità saranno valutati dall'Amministrazione al fine dell'applicazione della procedura e delle sanzioni di cui al presente Regolamento.	L'Amministrazione valuterà le irregolarità per decidere le procedure e le sanzioni previste dal Regolamento.	L'Amministrazione valuterà gli accertamenti delle irregolarità per applicare la procedura e le sanzioni previste dal presente Regolamento.
Le irregolarità nell'espletamento del servizio e il mancato rispetto delle prescrizioni impartite dall'amministrazione, rilevate con le modalità di cui ai precedenti commi o d'ufficio, saranno oggetto di apposita comunicazione e contestuale richiesta di giustificazioni che dovranno essere inviate entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.	Se le giustificazioni non sono sufficienti o non vengono inviate nei tempi stabiliti, l'Amministrazione invierà una diffida formale all'operatore. Quest'ultimo dovrà risolvere la situazione entro un termine di almeno 30 giorni dal ricevimento della diffida.	Le irregolarità nell'espletamento del servizio e il mancato rispetto delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione, rilevate con le modalità di cui ai precedenti commi o d'ufficio, saranno oggetto di comunicazione. L'Amministrazione richiederà una contestuale giustificazione, che l'operatore dovrà inviare entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficientemente motivate ovvero non siano pervenute nei termini di cui al comma precedente, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale diffida all'operatore che dovrà provvedere entro un termine indicato comunque non inferiore a 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.	In situazioni di necessità e urgenza, l'Amministrazione potrà inviare immediatamente la diffida senza una richiesta preventiva di chiarimenti.	Se l'Amministrazione non ritiene sufficientemente motivate le giustificazioni o se queste non pervengono nei termini di cui al comma precedente, l'Amministrazione invierà una formale diffida all'operatore. L'operatore dovrà provvedere entro un termine indicato, comunque non inferiore a 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
In casi di necessità ed urgenza l'Amministrazione potrà comunicare immediatamente la diffida ad adempiere in assenza di preventiva comunicazione di richiesta di chiarimenti di cui ai commi precedenti.	La diffida potrà essere inviata per vari motivi, tra cui: - violazioni del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione; - sospensione o interruzione del servizio non dovuta a cause di forza maggiore; - mancato rispetto delle prescrizioni dell'atto autorizzatorio; - qualità del servizio inadeguata, in termini di affidabilità e rispetto degli standard; - qualsiasi altro caso che possa interferire con il regolare esercizio della linea autorizzata o che violi le norme sui servizi di trasporto pubblico di persone.	In casi di necessità e urgenza, l'Amministrazione potrà comunicare immediatamente la diffida ad adempiere senza preventiva comunicazione di richiesta di chiarimenti di cui ai commi precedenti.
La diffida ad adempiere potrà essere inoltrata per il seguente, non esaustivo, elenco di motivi: - accertate violazioni al vigente Codice della Strada e al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice stesso; - sospensione o interruzione del servizio non riconducibile a cause di forza maggiore; - mancato rispetto delle prescrizioni impartite con l'atto autorizzatorio; - inadeguatezza della qualità del servizio offerto anche in termini di affidabilità e rispetto degli standard e caratteristiche del servizio autorizzato; - in ogni altro caso che possa interferire con il regolare esercizio della linea autorizzata o che comporti il non rispetto delle norme vigenti in materia di servizi autorizzati di trasporto pubblico di persone.		La diffida ad adempiere potrà essere inoltrata per il seguente, non esaustivo, elenco di motivi: - accertate violazioni al vigente Codice della Strada e al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice stesso; - sospensione o interruzione del servizio non riconducibile a cause di forza maggiore; - mancato rispetto delle prescrizioni impartite con l'atto autorizzatorio; - inadeguatezza della qualità del servizio offerto, anche in termini di affidabilità e rispetto degli standard e caratteristiche del servizio autorizzato; - in ogni altro caso che interferisca con il regolare esercizio della linea autorizzata o che comporti il non rispetto delle norme vigenti in materia di servizi autorizzati di trasporto pubblico di persone.

BASIC REVIEW
<b>Reviewer:</b> Jurist1
<b>Time:</b> 262
<b>juridically_equivalent:</b> 3
<b>preference:</b> simplified
<b>original_text_comment:</b> nan
<b>simplified_text_comment:</b> Il testo A presenta linguaggio giuridico poco appropriato. Si segnala, inoltre, che il testo A, a differenza del testo B, omette di evidenziare il carattere non esaustivo dell'elencazione.

CHAIN REVIEW
<b>Reviewer:</b> Jurist2
<b>Time:</b> 108
<b>juridically_equivalent:</b> 4
<b>preference:</b> simplified
<b>original_text_comment:</b> nan
<b>simplified_text_comment:</b> nan

**Original**

I servizi di cui al precedente art. 2, sono soggetti ad autorizzazione della durata di anni tre, rilasciata dalla Direzione competente per materia della Città Metropolitana di Firenze, secondo le modalità ed i criteri di cui ai successivi artt. 4 e 5. L'autorizzazione può avere una durata inferiore a quella sopra indicata, in aderenza ad eventuali prescrizioni e/o limitazioni imposte dai Comuni territorialmente competenti. Qualsiasi vettore per conto terzi purché in possesso dei requisiti richiesti può essere autorizzato ad effettuare i servizi disciplinati dal presente regolamento, senza discriminazione motivata dalla sua nazionalità o dal luogo di stabilimento. La validità triennale dell'autorizzazione decorre dalla data di rilascio o dalla data indicata nell'atto autorizzatorio e può essere rinnovata.

Per ottenere le autorizzazioni di cui ai precedenti commi l'impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile ed in possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, deve soddisfare le seguenti condizioni:

- essere autorizzata, ai sensi dell'art. 10 Regolamento CE n. 1071/2009, all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ed essere iscritta la Registro Elettronico Nazionale di cui all'art. 16 del medesimo Regolamento CE e all'art. 11 del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici del 25/11/2011 n. 291;
- applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
- rispettare le disposizioni di cui all'art.1, comma 5, del Regolamento (CEE) n.1191 del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n.1893/91 del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
- disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio;
- disporre di autobus conformi alla classificazione di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 dicembre 2003, non acquistati con sovvenzioni pubbliche escluse quelle di cui abbia beneficiato la totalità delle imprese. Ai fini del rispetto dei principi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, di tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza dei viaggiatori, è facoltà della Città Metropolitana prescrivere, di volta in volta, l'impiego di veicoli a basso impatto ambientale e specificarne le relative caratteristiche tecniche;
- fornire l'elenco delle fermate e dei percorsi da depositare agli atti della Direzione competente per materia della Città Metropolitana di Firenze;
- ottenere, da parte dei competenti organi, il nulla osta sul percorso e sulle aree di fermata del servizio proposto ai sensi della normativa in materia di sicurezza;
- ottenere dal Comune/i sul cui territorio si intende svolgere il servizio di trasporto parere favorevole vincolante sull'idoneità del percorso proposto e sull'ubicazione delle relative fermate;
- proporre un servizio autorizzato che non comprometta gravemente la vitalità di un servizio ferroviario.

L'autorizzazione viene negata con provvedimento motivato quando l'impresa richiedente o il servizio proposto non soddisfino le condizioni previste dal presente Regolamento o non siano conformi alle leggi.

Il fatto che un vettore pratici prezzi inferiori a quelli proposti da altri vettori richiedenti, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri vettori nel medesimo regime di autorizzazione, non può di per sé costituire motivo per respingere la domanda.

L'autorizzazione può essere negata ove si renda necessario limitare il numero delle autorizzazioni da rilasciare per effetto di provvedimenti adottati in materia di regolazione della circolazione stradale, nonché per ragioni di salvaguardia ambientale, dalle Amministrazioni competenti per territorio.

L'Amministrazione metropolitana può proporre al richiedente integrazioni a modifica del programma di esercizio e degli orari relativamente al servizio per il quale viene richiesta l'autorizzazione, al fine di migliorare la qualità del servizio reso o di una più efficace integrazione con i servizi programmati, sempre nel rispetto della non sovrapposizione o interferenza.

### Art. 3 (Condizioni per l'esercizio dell'attività)

#### Basic

I servizi descritti nell'articolo 2 devono essere autorizzati per tre anni dalla Direzione competente della Città Metropolitana di Firenze. Le modalità e i criteri per l'autorizzazione sono spiegati negli articoli 4 e 5. L'autorizzazione può durare meno di tre anni se i Comuni competenti impongono prescrizioni o limitazioni. Qualsiasi vettore che soddisfisi i requisiti richiesti può essere autorizzato a svolgere i servizi previsti da questo regolamento, senza discriminazioni legate alla nazionalità o al luogo di stabilimento. L'autorizzazione è valida per tre anni dalla data di rilascio o dalla data indicata nel documento e può essere rinnovata.

Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa richiedente deve essere iscritta al registro delle imprese e deve avere i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale richiesti per la professione di trasportatore di viaggiatori su strada. Deve anche soddisfare le seguenti condizioni:

- Essere autorizzata, secondo l'articolo 10 del Regolamento CE n. 1071/2009, a esercitare la professione di trasportatore su strada di persone e iscriversi al Registro Elettronico Nazionale.
- Applicare le norme di diritto comune e il contratto collettivo nazionale di lavoro per i propri dipendenti.
- Rispettare le norme sulla separazione contabile se gestisce anche servizi di trasporto di persone soggetti a obblighi di servizio pubblico.
- Avere personale, impianti e strutture adeguati per garantire il regolare svolgimento del servizio.
- Disporre di autobus conformi alle normative vigenti, che non siano stati acquistati con sovvenzioni pubbliche, tranne quelle generali per tutte le imprese. La Città Metropolitana può richiedere l'uso di veicoli a basso impatto ambientale e specificarne le caratteristiche tecniche.
- Fornire un elenco delle fermate e dei percorsi da depositare presso la Direzione competente della Città Metropolitana di Firenze.
- Ottenere il nulla osta sul percorso e sulle aree di fermata da parte degli organi competenti in materia di sicurezza.
- Ottenere un parere favorevole vincolante dal Comune o dai Comuni in cui si intende svolgere il servizio riguardo all'idoneità del percorso e delle fermate.
- Proporre un servizio autorizzato che non danneggi gravemente un servizio ferroviario esistente.

L'autorizzazione può essere negata se l'impresa richiedente o il servizio proposto non soddisfano le condizioni del regolamento o non rispettano le leggi.

Il fatto che un vettore offra prezzi più bassi rispetto ad altri o che il servizio sia già fornito da altri vettori non è motivo sufficiente per respingere la domanda.

L'autorizzazione può essere negata se è necessario limitare il numero di autorizzazioni a causa di provvedimenti sulla circolazione stradale o per motivi di salvaguardia ambientale, da parte delle Amministrazioni competenti.

L'Amministrazione metropolitana può chiedere al richiedente di modificare il programma di esercizio e gli orari del servizio per migliorare la qualità del servizio o per garantire una migliore integrazione con i servizi esistenti, evitando sovrapposizioni o interferenze.

**Chain**

I servizi di cui al precedente art. 2 sono soggetti ad autorizzazione della durata di tre anni. Questa autorizzazione viene rilasciata dalla Direzione competente per materia della Città Metropolitana di Firenze, secondo le modalità e i criteri di cui ai successivi artt. 4 e 5. L'autorizzazione può avere una durata inferiore a quella sopra indicata, in base a eventuali prescrizioni e/o limitazioni imposte dai Comuni territorialmente competenti. Qualsiasi vettore per conto terzi, purché in possesso dei requisiti richiesti, può ottenere l'autorizzazione per effettuare i servizi disciplinati dal presente regolamento. Non ci sono discriminazioni motivate dalla nazionalità o dal luogo di stabilimento. La validità triennale dell'autorizzazione decorre dalla data di rilascio o dalla data indicata nell'atto autorizzatorio e può essere rinnovata.

Per ottenere le autorizzazioni di cui ai precedenti commi, l'impresa richiedente deve iscriversi al registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. L'impresa deve anche possedere i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale previsti dalla normativa vigente per accedere alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada. Inoltre, l'impresa deve soddisfare le seguenti condizioni:

- L'impresa deve essere autorizzata, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CE n. 1071/2009, a esercitare la professione di trasportatore su strada di persone. L'impresa deve iscriversi al Registro Elettronico Nazionale di cui all'art. 16 del medesimo Regolamento CE e all'art. 11 del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi informativi e statistici del 25/11/2011 n. 291;
- L'impresa deve applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
- L'impresa deve rispettare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191 del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nel caso in cui gestisca anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
- L'impresa deve disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea a garantire il regolare esercizio del servizio;
- L'impresa deve disporre di autobus conformi alla classificazione di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 dicembre 2003. Questi autobus non devono essere stati acquistati con sovvenzioni pubbliche, escluse quelle di cui abbia beneficiato la totalità delle imprese. Ai fini del rispetto dei principi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, di tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale e alla sicurezza dei viaggiatori, è facoltà della Città Metropolitana prescrivere, di volta in volta, l'impiego di veicoli a basso impatto ambientale e specificarne le relative caratteristiche tecniche;
- L'impresa deve fornire l'elenco delle fermate e dei percorsi da depositare agli atti della Direzione competente per materia della Città Metropolitana di Firenze;
- L'impresa deve ottenere, da parte dei competenti organi, il nulla osta sul percorso e sulle aree di fermata del servizio proposto ai sensi della normativa in materia di sicurezza;
- L'impresa deve ottenere dal Comune/i sul cui territorio si intende svolgere il servizio di trasporto parere favorevole vincolante sull'idoneità del percorso proposto e sull'ubicazione delle relative fermate;
- L'impresa deve proporre un servizio autorizzato che non comprometta gravemente la vitalità di un servizio ferroviario.

L'autorizzazione viene negata con provvedimento motivato quando l'impresa richiedente o il servizio proposto non soddisfano le condizioni previste dal presente Regolamento o non sono conformi alle leggi.

Il fatto che un vettore pratici prezzi inferiori a quelli proposti da altri vettori richiedenti, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri vettori nel medesimo regime di autorizzazione, non può di per sé costituire motivo per respingere la domanda.

L'autorizzazione può essere negata se le Amministrazioni competenti per territorio rendono necessario limitare il numero delle autorizzazioni da rilasciare per effetto di provvedimenti adottati in materia di regolazione della circolazione stradale, nonché per ragioni di salvaguardia ambientale.

L'Amministrazione metropolitana può proporre al richiedente integrazioni a modifica del programma di esercizio e degli orari relativamente al servizio per il quale viene richiesta l'autorizzazione. Questo avviene per migliorare la qualità del servizio reso o per una più efficace integrazione con i servizi programmati, sempre nel rispetto della non sovrapposizione o interferenza.

**CHAIN REVIEW**

**Reviewer:** Jurist2

**Time:** 75

**juridically\_equivalent:** 4

**preference:** simplified

**original\_text\_comment:**

nan

**simplified\_text\_comment:**

nan

**BASIC REVIEW**

**Reviewer:** Jurist1

**Time:** 339

**juridically\_equivalent:** 3

**preference:** simplified

**original\_text\_comment:**

nan

**simplified\_text\_comment:**

Nella sua eccessiva semplificazione, il testo B tralascia riferimenti giuridici significativi (es. art. 2188, contratto collettivo nazionale di settore, Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 dicembre 2003)

Original
L'impresa, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, deve rispettare:
- le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, dalla lettera a) alla lettera g);
- le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti autorità.

Original
L'impresa è tenuta inoltre a:
- comunicare al competente Ufficio della Città Metropolitana di Firenze l'eventuale intenzione di sospendere o cessare l'esercizio del servizio autorizzato. Tale comunicazione è inoltrata almeno trenta giorni prima della sospensione o cessazione del servizio e resa nota all'utenza per lo stesso periodo tramite appositi avvisi anche esposti all'interno degli autobus utilizzati. Nel caso l'autorizzazione in originale dovrà essere consegnata alla Città Metropolitana;
- tenere a bordo dell'autobus adibito a servizio autorizzato la copia dell'autorizzazione certificata conforme dalla Città Metropolitana di Firenze;
- adibire al servizio gli autobus in propria disponibilità aventi le caratteristiche di cui all'art.3, comma 2, lettera e), dichiarati in sede di richiesta di autorizzazione. In caso di guasto, è autorizzato con apposito atto, l'utilizzo temporaneo di mezzi di altre ditte, previa motivata richiesta all'ufficio competente della Città Metropolitana e solo fino a successiva comunicazione del titolare dell'autorizzazione attestante la riparazione del proprio mezzo ed il ripristino dello stesso per il servizio di linea autorizzata.
- adottare la Carta della mobilità, sulla base di quanto previsto dal D.P.C.M. in data 30 dicembre 1998, pubblicato sulla G.U. n.26 del 2 febbraio 1999, e rendere noto l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati;
- rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa emittente, la località di partenza e di destinazione, il periodo di validità e la tariffa, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale;
- garantire adeguate condizioni igieniche dei mezzi e dei locali funzionali al servizio;
- rispettare il programma di esercizio autorizzato;
- fornire alla Città Metropolitana di Firenze i dati richiesti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo di cui all'art.7;
- attivare l'esercizio del servizio entro novanta (90) giorni dalla data di inizio, se indicata nell'autorizzazione, o dalla data di rilascio della stessa. Il periodo necessario all'attivazione del servizio può essere esteso fino ad un massimo di 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione nel caso di motivata richiesta dell'impresa;
- applicare i titoli e le tariffe indicate nella domanda di autorizzazione e comunicare alla Città Metropolitana di Firenze ogni variazione delle stesse. La comunicazione è inoltrata almeno venti giorni prima dell'applicazione e resa nota all'utenza per lo stesso periodo tramite appositi avvisi anche esposti all'interno degli autobus utilizzati;
- comunicare tempestivamente alla Direzione competente della Città Metropolitana di Firenze le variazioni di percorso e di fermata derivanti da casi di forza maggiore, nonché attenersi alle indicazioni fornite dal sopra citato Ufficio in materia di itinerari provvisori conseguenti ad eventuali interruzioni stradali derivanti da lavori, chiusure temporanee e simili;
- attenersi alle modifiche che relativamente alle fermate e ai percorsi autorizzati l'Amministrazione metropolitana potrà disporre, su richiesta degli enti competenti per territorio, per sopravvenute esigenze di viabilità e mobilità cittadina, (cantieri, modifiche alla circolazione, pedonalizzazioni, ecc), senza alcun diritto al risarcimento di eventuali danni.

È consentito l'utilizzo dei mezzi titolari impiegati nella linea autorizzata in un servizio diverso, mediante il rilascio di apposita autorizzazione alla distrazione. L'Amministrazione valuta la motivazione della richiesta dell'operatore e verifica che la distrazione non comprometta il regolare esercizio del servizio autorizzato.

BASIC REVIEW
<b>Reviewer:</b> Jurist1
<b>Time:</b> 294
<b>juridically_equivalent:</b> 3
<b>preference:</b> simplified
<b>original_text_comment:</b> nan
<b>simplified_text_comment:</b>
Il testo ha adotta un linguaggio tecnicamente e giuridicamente poco appropriato. La semplificazioni di alcuni concetti giuridici (ad esempio la traduzione della "disponibilità" dei mezzi in " proprietà") rischia di comprometterne il significato giuridico.

Art. 6 (Obblighi delle imprese)
Basic
L'impresa deve rispettare, per tutta la durata dell'autorizzazione:
- le condizioni dell'articolo 3, comma 2, dalle lettere a) a g);
- le regole contenute nell'autorizzazione;
- le norme sulla sicurezza del percorso e delle fermate, e quelle sulla circolazione stradale stabilite dalle autorità competenti.

Chain
Inoltre, l'impresa deve:
- informare l'Ufficio competente della Città Metropolitana di Firenze se intende sospendere o chiudere il servizio autorizzato. Deve farlo almeno trenta giorni prima e avvisare gli utenti con appositi avvisi, anche all'interno degli autobus. Se necessario, deve consegnare l'autorizzazione originale alla Città Metropolitana;
- avere a bordo dell'autobus utilizzato per il servizio una copia dell'autorizzazione certificata dalla Città Metropolitana di Firenze;
- utilizzare solo gli autobus di sua proprietà che rispettano le caratteristiche indicate nell'articolo 3, comma 2, lettera e), dichiarate nella richiesta di autorizzazione. In caso di guasto, può usare temporaneamente mezzi di altre ditte, previa richiesta motivata all'ufficio competente della Città Metropolitana, fino a quando non ripara il proprio mezzo e lo rimette in servizio;
- adottare la Carta della mobilità, come previsto dal D.P.C.M. del 30 dicembre 1998, e informare gli utenti su itinerari, fermate, orari, prezzi e altre condizioni di servizio, per garantire trasparenza;
- rilasciare ai viaggiatori un titolo di viaggio che deve contenere: il nome dell'impresa, la località di partenza e di arrivo, il periodo di validità, la tariffa e gli elementi richiesti dalla normativa fiscale;
- garantire buone condizioni igieniche per i mezzi e i locali del servizio;
- seguire il programma di esercizio autorizzato;
- fornire alla Città Metropolitana di Firenze i dati richiesti per il monitoraggio e il controllo, come indicato nell'articolo 7;
- avviare il servizio entro novanta giorni dalla data di inizio indicata nell'autorizzazione o dalla data di rilascio. Se necessario, può chiedere un'estensione fino a 180 giorni;
- applicare i titoli e le tariffe indicate nella domanda di autorizzazione e comunicare alla Città Metropolitana di Firenze ogni variazione almeno venti giorni prima dell'applicazione, informando gli utenti nello stesso modo;
- comunicare tempestivamente alla Direzione competente della Città Metropolitana di Firenze eventuali variazioni di percorso e fermata per cause di forza maggiore, e seguire le indicazioni dell'ufficio per itinerari provvisori in caso di lavori o chiusure;
- seguire le modifiche alle fermate e ai percorsi autorizzati che l'Amministrazione metropolitana potrà disporre per esigenze di viabilità e mobilità, senza diritto a risarcimenti per eventuali danni.

È possibile utilizzare i mezzi autorizzati per un servizio diverso, previa autorizzazione. L'Amministrazione valuterà la motivazione della richiesta e verificherà che non comprometta il servizio autorizzato.

Chain
L'impresa deve rispettare, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione:
- le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, dalla lettera a) alla lettera g);
- le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, e quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle autorità competenti.

Chain
Inoltre, l'impresa è tenuta a:
- comunicare al competente Ufficio della Città Metropolitana di Firenze l'eventuale intenzione di sospendere o cessare l'esercizio del servizio autorizzato. Tale comunicazione deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima della sospensione o cessazione del servizio e deve essere resa nota all'utenza per lo stesso periodo tramite appositi avvisi anche esposti all'interno degli autobus utilizzati. In questo caso, l'autorizzazione in originale dovrà essere consegnata alla Città Metropolitana;
- tenere a bordo dell'autobus adibito a servizio autorizzato la copia dell'autorizzazione certificata conforme dalla Città Metropolitana di Firenze;
- adibire al servizio gli autobus in propria disponibilità che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), dichiarati in sede di richiesta di autorizzazione. In caso di guasto, l'impresa può utilizzare temporaneamente mezzi di altre ditte, previa motivata richiesta all'ufficio competente della Città Metropolitana e solo fino a successiva comunicazione del titolare dell'autorizzazione attestante la riparazione del proprio mezzo e il ripristino dello stesso per il servizio di linea autorizzata;
- adottare la Carta della mobilità, sulla base di quanto previsto dal D.P.C.M. in data 30 dicembre 1998, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 2 febbraio 1999. Inoltre, l'impresa deve rendere noto l'itinerario sul quale effettua il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione e accesso agevole agli utenti interessati;
- rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale devono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa emittente, la località di partenza e di destinazione, il periodo di validità e la tariffa, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale;
- garantire adeguate condizioni igieniche dei mezzi e dei locali funzionali al servizio;
- rispettare il programma di esercizio autorizzato;
- fornire alla Città Metropolitana di Firenze i dati richiesti per svolgere l'attività di monitoraggio e controllo di cui all'art. 7;
- attivare l'esercizio del servizio entro novanta (90) giorni dalla data di inizio, se indicata nell'autorizzazione, o dalla data di rilascio della stessa. Il periodo necessario all'attivazione del servizio può essere esteso fino a un massimo di 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione nel caso di motivata richiesta dell'impresa;
- applicare i titoli e le tariffe indicate nella domanda di autorizzazione e comunicare alla Città Metropolitana di Firenze ogni variazione delle stesse. La comunicazione deve essere inoltrata almeno venti giorni prima dell'applicazione e deve essere resa nota all'utenza per lo stesso periodo tramite appositi avvisi anche esposti all'interno degli autobus utilizzati;
- comunicare tempestivamente alla Direzione competente della Città Metropolitana di Firenze le variazioni di percorso e di fermata derivanti da casi di forza maggiore. Inoltre, l'impresa deve attenersi alle indicazioni fornite dal sopra citato Ufficio in materia di itinerari provvisori conseguenti a eventuali interruzioni stradali derivanti da lavori, chiusure temporanee e simili;
- attenersi alle modifiche che, relativamente alle fermate e ai percorsi autorizzati, l'Amministrazione metropolitana potrà disporre. Queste modifiche possono essere richieste dagli enti competenti per territorio, per sopravvenute esigenze di viabilità e mobilità cittadina (cantieri, modifiche alla circolazione, pedonalizzazioni, ecc.), senza alcun diritto al risarcimento di eventuali danni.

Utilizzare i mezzi titolari impiegati nella linea autorizzata in un servizio diverso è consentito mediante il rilascio di apposita autorizzazione alla distrazione. L'Amministrazione valuta la motivazione della richiesta dell'operatore e verifica che la distrazione non comprometta il regolare esercizio del servizio autorizzato.

CHAIN REVIEW
<b>Reviewer:</b> Jurist2
<b>Time:</b> 172
<b>juridically_equivalent:</b> 4
<b>preference:</b> simplified
<b>original_text_comment:</b> nan
<b>simplified_text_comment:</b> nan